

## VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga


Il giorno 23 del mese di giugno dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda ACI BLUETEAM SPA con sede legale in Roma Via Marsala n. 8 – Presidenza ACI, P.IVA E Codice Fiscale 12593590156, rappresentata da:

- Piergiulio Donzelli - General Manager;
- Roberto Bettinelli – Chief Financial Officer;
- e
- FILCAMS CGIL Nazionale rappresentata da Danilo Lelli;
- FISASCAT CISL Nazionale rappresentata da E.M. Vanelli;
- UILTUCS UIL Nazionale rappresentata da Emilio Fargnoli;

### Premesso che

- 1) L'incontro odierno fa seguito a richiesta per esame congiunto, inviata alle Federazioni nazionali delle sigle sindacali maggiormente rappresentative, finalizzata alla proroga delle procedure di Cassa Integrazione in Deroga COVID 19, per le unità produttive indicate di seguito, presso le quali era già stato avviato il primo periodo di 9/13 settimane di ammortizzatore sociale;
- 2) La scelta di concordare proroga della Cassa Integrazione in Deroga COVID 19, per tramite di unico accordo è stata valutata congiuntamente tra Azienda e OO.SS., al fine di snellire il più possibile la procedura.
- 3) L'Azienda, che opera nel settore della produzione e distribuzione turistica, a partire dal 24 febbraio 2020 è stata colpita pesantemente dalla crisi causata dal Coronavirus COVID-19 che ha prodotto oltre a una vera e propria paralisi delle richieste di viaggio anche gli annullamenti dei viaggi già prenotati e a portafoglio e tutt'ora la situazione non è significativamente cambiata rispetto al periodo precedente;
- 4) Che in data 6 aprile 2020 è stato firmato tra le parti accordo ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga di nove settimane;
- 5) Che il periodo di Cassa Integrazione in deroga richiesto in proroga al primo periodo (dal 1/4/2020 al 2/6/2020 per Toscana e Piemonte, e dal 1/4/2020 al 30/6/2020 per Lombardia e Veneto) sarà di nove settimane;
- 6) Il numero di lavoratori coinvolti nella procedura è pari all'intera forza di impiegati e operai in organici al 31 marzo 2020, aventi i requisiti di accesso (assunzione 01 marzo 2020)
- 7) l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;
- 8) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico azzeramento dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 9) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato a partire dal 01 giugno 2020:
  - le prenotazioni sono riprese marginalmente nella misura del 10% rispetto all'anno precedente.
  - Sono state riaperte ad orario ridotto e solo su appuntamento le agenzie di viaggi leisure aperte al pubblico.



- 10) Le conseguenze economiche negative rendono indifferibile la proroga della riduzione/sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale.
- 11) La società continua a garantire il lavoro a distanza (smart working) per le attività in cui questo è possibile.


**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) che la prosecuzione della Cassa Integrazione in Deroga di nove settimane si avrà nel periodo intercorrente per regione:
- |              |                |              |             |
|--------------|----------------|--------------|-------------|
| i. Lombardia | nr addetti 208 | dal 1/7/2020 | al 1/9/2020 |
| ii. Veneto   | nr addetti 19  | dal 1/7/2020 | al 1/9/2020 |
| iii. Toscana | nr addetti 22  | dal 3/6/2020 | al 4/8/2020 |
| iv. Piemonte | nr addetti 2   | dal 3/6/2020 | al 4/8/2020 |
- d) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) COVID19 con sospensione fino al 100% dell'attività lavorativa, in funzione dell'organizzazione aziendale per le già citate nove settimane. La società si impegna a garantire anche durante la proroga una equa rotazione delle risorse, applicando un principio di rotazione del personale a equivalenti mansioni;
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno anticipati dall'azienda nei normali periodi di paga;
- g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- h) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- i) La società si rende disponibile ad un monitoraggio della possibilità di ripresa dell'attività a scadenze regolari, con le parti sociali;
- j) La società si impegna a garantire il rispetto della normativa di sicurezza a tutela dei dipendenti e dei clienti, prevista dal Protocollo congiunto Governo-Parti sociali 24 aprile 2020 e da successivi provvedimenti


Piergiulio Donzelli - General Manager;




Roberto Bettinelli - Chief Financial Officer;



FILCAMS CGIL Nazionale rappresentata da Danilo Lelli;



FISASCAT CISL Nazionale rappresentata da E.M. Vanelli;



UILTUCS UIL Nazionale rappresentata da Emilio Fagnoli;

